

Regolamento
sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti
locali

del 6 giugno 2001 (stato 1° settembre 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il regolamento della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform),

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali¹

Competenze sulla formazione

Art. 1² 1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall'articolo 2.

²Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l'organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

³La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all'articolo 6.

Campo d'applicazione

Art. 2³ 1Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di:

- a) funzionari comunali, consortili e patriziali;
- b) politici comunali, consortili e patriziali.

²Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali.

Art. 3 ...⁴

Finanziamento

Art. 4⁵ Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d'iscrizione.

Corpo insegnante

Art. 5⁶ L'IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l'articolo 7.

Capitolo secondo
Commissioni⁷

Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali

¹ Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

² Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002, 195.

³ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

⁴ Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

⁵ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

⁶ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

⁷ Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

Art. 6⁸ 1Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il presidente.

2Nella Commissione sono rappresentati:

- a) i comuni;
- b) i patriziati;
- c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
- d) la SEL.

Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.

3La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L'IFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.

4La Commissione:

- a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
- b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.

Commissione di formazione dei segretari comunali

Art. 7⁹ Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell'amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita:

- a) sui regolamenti d'esame dei corsi;
- b) per la scelta dei docenti;
- c) sui casi particolari di ammissione ai corsi.

Art. 8-13 ...¹⁰

Capitolo terzo Disposizioni finali¹¹

Regolamenti e commissioni d'esame

Art. 14¹² 1Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all'articolo 2, emanati dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).

2La DFP designa le relative commissioni d'esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1.

Art. 15 ...¹³

Norma abrogativa

Art. 16 È abrogato il regolamento sulla formazione e sull'abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.

Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023

Art. 17¹⁴ Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.

Entrata in vigore

Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁵

⁸ Art. reintrodotta dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

⁹ Art. reintrodotta dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009, 474.

¹⁰ Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.

¹¹ Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

¹² Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

¹³ Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

¹⁴ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.

¹⁵ Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.

Publicato nel BU **2001**, 130.